

Terza conferenza - Dicembre 2023

“Diritti e doveri delle ODV nell’ordinamento giuridico attuale”

Maria Elena RUGGIANO

*“In questo riconoscerete se siete vere Figlie della Carità
se non siete affatto attaccate alla vostra opinione...
se non vi credete più di quello che siete...
se conservate la sobrietà delle figlie dei campi ...
se vi contentate di ciò che vi danno...
se preferite la comodità dei poveri alla vostra...”*

(Santa Luisa, anno 1643, in *Contro Venti e Maree* di Elisabeth Charpy)

Questo mese, interrompiamo la formazione prettamente spirituale, per parlare in maniera più concreta di cosa sia giuridicamente il nostro volontariato.

Noi GVV facciamo parte del cd. Terzo settore e sono molti anni che si parla di questo ovvero della opportunità o meno di divenire ONLUS e di iscriversi al RUNTS. Passaggi che molti hanno già fatto ma che per molti altri sono stati recepiti come vere e proprie calamità, altri le hanno intese come ineluttabili “*spade di Damocle*” pendenti minacciose sulle nostre teste, altri ancora hanno ipotizzato la chiusura dei gruppi pur di non affrontare il percorso burocratico necessario ma, la realtà, è molto più semplice e infinitamente meno preoccupante di quello che appare.

Cercheremo di orientarci meglio e soprattutto potremo accorgerci che mentre io descrivo le ODV con gli obblighi e la struttura noi siamo già organizzati in tal senso.

Una raccomandazione che mi preme di fare è quella di vincere la tentazione di chiudere per non affrontare i passaggi burocratici. Il Volontariato vincenziano non è mio, non è della Presidenza nazionale né di nessuno ma è di tutti, ci è stato consegnato da chi è venuto prima di noi e dobbiamo sforzarci di lasciarlo nella maniera migliore possibile nelle mani di chi verrà dopo. Bisogna è vero stare al passo con i tempi e sia la Chiesa, nostra madre, sia Papa Francesco ci ricordano sempre che siamo in cammino e bisogna adeguarsi ai tempi. Quando fare queste trasformazioni ci risulta troppo difficile allora dovremo farci aiutare da nuovi volontari che non dobbiamo mai smettere di cercare, che siano persone di buona volontà, poi se hanno anche competenze specifiche meglio ma l'importante è l'aver voglia di fare.

D'altronde è anche vero che tutti noi, tutti i giorni siamo immersi nella burocrazia che sia con la Asl, con le banche, con il nostro condominio, con il lavoro e via dicendo quindi non vedo perchè non dovremmo farlo anche con il volontariato vincenziano.

Nascita e ragion d'essere delle OdV

Prima di entrare nello specifico facciamo un piccolo passo indietro per accorgerci che lo sviluppo della solidarietà organizzata in Italia nacque a partire dalla fine degli anni '70 continuando in maniera sempre più organizzata negli anni 2000.

L'epicentro temporale dello sviluppo delle OdV fu il 1989 a seguito dell'emanazione dei primi dispositivi sul volontariato (Leggi regionali/provinciali), anticipatori della legge quadro nazionale del 1991 che dette ulteriore impulso al fenomeno, come attesta il *continuum* accrescitivo nel corso degli anni '90.

A tale andamento incrementale non fu estraneo nemmeno l'allargarsi del mercato sociale dei servizi a seguito delle politiche di esternalizzazione dei servizi socio-sanitari e dell'affermarsi del nuovo Welfare mix, pubblico e privato.

IL nostro GVV è una **Organizzazione di Volontariato** (ODV = Organizzazione Di Volontariato) ciò vuol dire che è un Ente finalizzato a svolgere attività di interesse generale (Sanità, assistenza, istruzione ...) avvalendosi in modo prevalente del volontariato dei propri associati.

Fa parte del cosiddetto Terzo settore ovvero “ *Un settore che si colloca tra lo stato ed il mercato, ..tra l’impresa e la cooperazione... che dà forma e sostanza ai principi costituzionali della solidarietà e della sussidiarietà e che alimenta quei beni relazionali che soprattutto nei momenti di crisi sostengono la coesione sociale e contrastano le tendenze verso la frammentazione e disgregazione del senso di appartenenza alla comunità nazionale. È a questo variegato universo, capace di tessere e riannodare i fili lacerati del tessuto sociale, alimentando il capitale più prezioso di cui dispone il Paese, ossia il capitale umano e civico*”.

Una ODV è disciplinata dal Capo I, Titolo V del d.lgs 117/2017, in particolare dagli articoli 32-34. Il legislatore ha fornito la presente definizione per tale forma associativa, al comma 1 dell’art. 32,

“le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati”.

Dati ISTAT

Noi non siamo soli naturalmente, come ha anche detto Padre Giuseppe, perché il non profit in Italia è una galassia di organizzazioni diverse che operano per il bene comune, un mondo in trasformazione continua che agisce per rispondere ai bisogni della comunità e che cambia insieme alla società.

Secondo l'ultimo aggiornamento ISTAT in Italia le organizzazioni sono circa 360 mila che vanno dalle organizzazioni di volontariato, ai sindacati, alle imprese cooperative o alle imprese sociali, e si avvalgono della attività gratuita di almeno 4 milioni di persone. Accanto a questi anche circa 870 mila dipendenti.

Queste realtà del terzo settore sono diffuse in tutto il territorio italiano, maggiormente al nord italia ma molto presenti anche nel sud e nelle isole.

La nostra associazione fino al 2 agosto 2017 era:

- un’associazione di volontariato ex 266/91

dal 3 agosto 2017 è diventata:

- un ente del terzo settore (ETS) ex art. 3 c. 1
- iscritto nella sezione “organizzazioni di volontariato” (ODV) ex art. 46 c. 1 lett. a)
- che svolge quale attività di interesse generale: interventi e prestazioni sanitarie ex art. 5 comma 1 lett. b)
- ed eventualmente attività diverse ex art. 6
- e magari raccolte fondi ex art. 7

Come è potuto succedere?

Attraverso la Trasmigrazione dai registri esistenti infatti l’art. 54 stabilisce che: una volta istituito il registro Unico Nazionale del Terzo settore gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare i dati degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato esistenti al giorno precedente dell’operatività del registro.

Il decreto legislativo 117/2017 - Codice del Terzo Settore

Il Terzo Settore nella riforma e nella Costituzione (in particolare il Volontariato) prevede il sostegno alle autonome iniziative dei cittadini che concorrono al perseguimento “del bene comune ad elevare i livelli di cittadinanza attiva di coesione e protezione sociale” in attuazione degli articoli 2,3, secondo comma, 4,9, 18 e 118 della Costituzione.

Volontariato e principio di solidarietà “è posto dalla Costituzione, tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, dall’art. 2 della Carta Costituzionale come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente”(Corte Costituzionale 75/1992).

Volontariato eguaglianza sostanziale (Art. 3 Costituzione.) “La società civile consapevole dell’insufficienza dell’azione dello stato ha attivato autonome risposte come testimoniano le organizzazioni di volontariato che hanno tratto la loro ragion d’essere e la loro regola dal valore costituzionale della solidarietà” (Corte Costituzionale 519/1995).

Volontariato e sussidiarietà (art.118 Costituzione) Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Definizione di enti del Terzo Settore dell’ articolo 4 del Codice:

“ente costituito in forma di associazione riconosciuta non riconosciuta o di fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di uno o più attività di interesse generale in forma volontaria (ODV) e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, (enti filantropici) di mutualità (cooperative) o di produzione o scambio di beni o servizi (imprese sociali)”;

In quali materie: elenco di **26 attività di interesse generale** (art. 5) oltre *attività diverse* da quelle indicate all’articolo 5 di carattere strumentale e secondario secondo criteri definiti dal ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 6).

Il patrimonio tutto destinato allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale per il *perseguimento esclusivo delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale*. E’ vietata la distribuzione degli utili anche in modo indiretto (art. 8)

Obbligo di iscrizione per tutti gli ETS nel Registro unico nazionale del terzo settore e indicazione negli atti, nella corrispondenza, nelle comunicazioni al pubblico (articolo 11). Per le Organizzazioni di Volontariato basta la indicazione OdV.

Definizione di volontario

Il Codice del Terzo Settore definisce così il volontario (art. 17 comma 2):

“una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.”

Caratteristiche obblighi associativi e promozione della figura del volontario

Carattere principale è la gratuità. Conseguenza della gratuità è che la condizione di volontario è incompatibile con il rapporto di lavoro retribuito con l’Ente in cui svolge l’attività.

Registro: I volontari devono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso le Associazioni.

Il rimborso delle spese: le spese sono rimborsate e possono essere auto certificate quelle che non superino l’importo di € 10 giornaliera e € 150 mensili; l’associazione stabilisce prima quali tipi di spese possono essere autocertificate

Assicurazione obbligatoria del volontario (articolo 18). L’Associazione deve assicurare i volontari contro infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi. In caso di convenzioni con la Pubblica **Amministrazione**, ad essa fanno carico gli oneri relativi con riferimento all’attività in convenzione.

Promozione della cultura del volontariato in ambiente scolastico, universitario ed extra universitario, possibilità di riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività di volontariato.

Le università possano attribuire *crediti formativi* in favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato.

Caratteristiche delle ODV (elementi di novità art. 32 e 33)

- a) il numero minimo di sette volontari (non vi era un numero minimo per l'istituzione di una ODV)
- b) la prevalenza dell'attività in favore di terzi (era possibile affermare in precedenza che l'attività dovesse essere svolta esclusivamente in favore di terzi)
- c) al 50% l'ammissione come associati di altri enti del terzo settore
- d) numero dei lavoratori fino al 50% del numero di volontari (la legge 266-91 prevede invece "la prevalenza", senza specificazione numerica dell'attività di volontariato rispetto a quella del personale retribuito)

l'art. 33 conferma la legge 266/ 91:

- a) le ODV possono assumere personale retribuito *«esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta»*
- b) per le attività di interesse generale soltanto il *rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate*
- c) anche componenti degli organi sociali, in quanto volontari, solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (art. 34).

Vi fanno eccezione i componenti dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 2397, II comma (art. 34/2)

Lo Statuto delle associazioni e fondazioni del Terzo Settore (articoli 20- 31)

In particolare gli Statuti (e gli atti costitutivi) devono contenere (art. 21):

- 1) denominazione dell'Ente e sede legale ;
- 2) assenza di scopo di lucro e indicazione di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale;
- 3) indicazione dell'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale indicate tra
a) quelle dell'art. 5 del Codice) e previsione di attività secondarie strumentali;
- 4) patrimonio iniziale al fine del riconoscimento della personalità giuridica;
- 5) norme sull'ordinamento interno:
 - a. amministrazione e rappresentanza dell'Ente;
 - b. diritti ed obblighi degli associati;
 - c. requisiti di ammissione di nuovi associati e procedura secondo criteri non discriminatori e coerenti con l'attività perseguita;
 - d. nomina dei componenti degli organi sociali;
 - e. norme sulla devoluzione del patrimonio

L'acquisto della personalità giuridica

Il Codice prevede la possibilità per tutte le associazioni del Terzo Settore e dunque anche per le ODV l'acquisto della personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in deroga al procedimento previsto dal D.P.R. 361/2000 che attribuisce il controllo sui requisiti per l'ottenimento della personalità giuridica alla Prefetture e alle Regioni in relazione alla loro competenza.

I presupposti per l'iscrizione possono essere verificati **dal notaio** il quale verifica, in particolare, la sussistenza di un patrimonio minimo in possesso dell'Associazione di una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro (oppure una perizia giurata sul bene patrimoniale intestato all'Associazione) e provvede successivamente a presentare la domanda di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Conseguenze dell'ottenimento della personalità giuridica: limitazione della responsabilità patrimoniale ai beni dell'Associazione.

Scritture contabili e bilancio - art.13

Tutti gli ETS devono redigere il bilancio formato da stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000 basta rendiconto finanziario per cassa.

Modulistica definita dal MLPS entro 3 agosto 2018.

Se ETS esercita attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale deve tenere scritture art. 2214 Cod. Civ.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Gli ETS non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del terzo settore.

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1.000.000 di euro devono depositare presso il Registro Unico e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del MLPS tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscono, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Libri sociali obbligatori - art.15

Gli ETS devono tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Organo di controllo - art.30

E' obbligatoria la nomina dell'organo di controllo se per due anni si verificano 2 dei seguenti 3 casi:

- totale attivo patrimoniale superiore 110.000 euro
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio oltre 5 unità.

Si applica 2399 Codice Civile e almeno uno deve essere scelto fra i revisori legali dei conti (art. 2397, c. 2°).

L'organo vigila su legge, statuto, principi corretta amministrazione, D.Lgs 231/2001 e monitoraggio finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli arti. 5, 6, 7.

Contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali - art. 76

Due previsioni alternative e specifiche per le ODV :

- contributo pari all'aliquota Iva del prezzo complessivo di acquisto di autoambulanze e beni mobili iscritti in pubblici registri
- utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per contributi per acquisto di ambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività art. 5 (per le ODV aderenti ad una rete associativa richiesta ed erogazione dei contributi devono avvenire per il tramite delle reti medesime).

Imposte indirette e tributi locali - art.82

Comma 2: non sono soggetti all'**imposta sulle successioni e donazioni** e alle **imposte ipotecaria e catastale** i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

Comma 3: gli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da ETS, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'**imposta di registro** se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

Regime fiscale delle ODV - Art. 84

Non si considerano commerciali le seguenti attività effettuate dalle ODV e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:

- attività di vendita di beni avuti da terzi a titolo gratuito; la vendita deve essere curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari; la vendita deve essere curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Inoltre i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle ODV sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.